

Il medico cantonale

Direttiva sulla ripresa delle attività nelle case per anziani, sull'accesso e sulla gestione del personale curante durante la FASE 2 dell'epidemia COVID-19 del 29 maggio 2020

Richiamati gli artt 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;
preso atto dell'Ordinanza 2 COVID-19, modifica del 28 maggio 2020;
considerati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;
esaminata l'evoluzione recente dell'epidemia sul territorio Cantonale che risulta contenuta allo stato attuale;

emana la seguente Direttiva:

Art. 1. ¹ La ripresa delle attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti deve avvenire in forma graduale, la stessa deve essere conforme al piano di protezione settoriale contro il COVID-19.

² È permessa la ripresa della attività socializzanti e di gruppo negli Istituti. Per ogni attività deve essere elaborato il relativo protocollo di gestione, nel rispetto delle misure d'igiene accresciuta e del numero massimo di partecipanti per attività; si raccomanda di creare gruppi di residenti distinti e stabili nel tempo. Possono accedere all'Istituto per queste attività al massimo due professionisti esterni che propongono le loro prestazioni in maniera continuativa durante una fascia oraria definita e sequenziale.

È esclusa l'attività di Pet Therapy.

³ È consentito l'accesso pianificato in struttura ai medici curanti dei residenti, come pure il recarsi presso i medici specialisti, compresi i dentisti, o Istituti sanitari per il tempo necessario per l'erogazione della prestazione sanitaria (es. dialisi). L'istituto informa sulle regole di comportamento a cui devono attenersi i residenti e gli accompagnatori durante il trasporto e l'uscita. Durante l'uscita è utilizzata la mascherina. Al rientro i residenti non devono essere sottoposti a quarantena preventiva.

⁴ L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulatori e dei residenti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione. La permanenza dei pazienti ambulatori negli spazi comuni dell'Istituto è vietata.

⁵ L'accesso e l'attività di parrucchieri e di ministri del culto è autorizzato conformemente al rispettivo piano di protezione settoriale e deve essere pianificato. È autorizzato l'accesso ai funzionari dell'autorità cantonale con compiti di vigilanza.

⁶ L'accesso ai fornitori può essere autorizzato dalla Direzione sanitaria solo per consegne voluminose che necessitano il trasporto del materiale con muletti fino al luogo di deposito; è escluso l'accesso ai reparti di degenza.

⁷ L'accesso ad esterni per opere di manutenzione e riparazione è autorizzato e l'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio, questa avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html>) e dalle associazioni di categoria.

⁸ Tutti gli accessi elencati ai cpvv. da 2 a 7, sottostanno all'art. 2 cpv. 2 e 3 della presente Direttiva e ai piani di protezione settoriali contro il COVID-19.

Art. 2 ¹ L'accesso alla struttura è consentito solo per visite ai residenti e per le attività previste all'art. 1. Sono proibite le visite a residenti in isolamento.

² La Direzione dell'Istituto ha l'obbligo di garantire il controllo dello stato di salute dei visitatori all'entrata. Regola l'accesso protocollando gli orari di entrata e d'uscita delle visite, così come le generalità (nome e cognome) delle stesse, raccogliendo una autodichiarazione dello stato di salute.

³ È proibito l'accesso agli Istituti a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie riconducibile al COVID-19 (p. es. tosse, mal di gola, affanno con o senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari oppure perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto).

⁴ La Direzione sanitaria della Casa per Anziani ha facoltà di deroga ai cpv. 1 e 3, in casi eccezionali e/o in situazioni di assistenza di fine vita per visite in camera del residente, adottando le misure di igiene accresciuta appropriate.

⁵ Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile) la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intera struttura ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo. In questa situazione le visite potranno avvenire solo se vi è una barriera fisica tra residente e visitatore (barriera trasparente) e la postazione per il visitatore deve essere esterna allo stabile.

⁶ Ai visitatori è proibito l'accesso agli spazi comuni (es. luogo di culto, sala da pranzo, bar...) dell'Istituto. I residenti possono usufruire degli spazi comuni dell'Istituto nel rispetto delle norme d'igiene accresciuta e della distanza fisica ($\geq 2m$). La direzione congiunta definisce per ogni spazio comune la modalità d'accesso e il numero massimo di persone contemporaneamente presenti, il tempo massimo di permanenza e la collocazione degli arredi.

A ogni utilizzo successivo dello spazio è necessario prevedere e applicare la sanificazione dello stesso.

⁷ Le visite agli Istituti possono avvenire nell'arco di una finestra temporale consecutiva, stabilita dagli istituti, di 4 ore 7 giorni su 7. La durata di visita se in ambienti interni alla struttura è limitata a 45 minuti per singolo residente. Sono ammesse al massimo contemporaneamente 2 persone esterne per visita e per residente. Dopo ogni visita le superfici di contatto devono essere sanificate. Le visite che si svolgono all'aria aperta e con distanza fisica ≥ 2 m possono avvenire con un massimo di 2 persone esterne e durare al massimo 45 minuti, in questo caso anche senza mascherina. La Direzione amministrativa pianifica e organizza le visite ai propri residenti conformemente al piano di protezione COVID-19 del proprio istituto.

⁸ Le visite all'interno dell'Istituto devono svolgersi nel locale visite preposto, quelle all'esterno in uno spazio dedicato e distinto dall'area accessibile ai residenti; in entrambi i casi devono essere rispettate le regole della distanza fisica ≥ 2 m tra le persone. La Direzione sanitaria ha la facoltà di autorizzare la visita in camera in particolare laddove il residente non è in grado di raggiungere la sala visite o lo spazio esterno. In questo caso il visitatore indosserà camice e mascherina prima di accedere all'interno della struttura, dopo essersi lavato/disinfettato le mani nella sequenza richiesta dalla vestizione e nel rispetto delle norme di igiene accresciuta, sotto supervisione del personale della struttura.

⁹ Il visitatore si lava/disinfetta le mani e indossa la mascherina chirurgica se non è garantita la distanza fisica ≥ 2 m e se il tempo di visita supera i 15 minuti.

¹⁰ Contatti fisici tra visitatori e residente possono avvenire se i visitatori indossano camice e mascherina dopo essersi lavati/disinfettati le mani nella sequenza richiesta dalla vestizione e nel rispetto delle norme di igiene accresciuta e sotto supervisione del personale della struttura, prima di accedere all'interno della struttura abitativa.

Art. 3 ¹ Le uscite temporanee dei residenti (senza pernottamento esterno) sono ammesse a condizione che questi siano stati istruiti sul corretto uso della mascherina e siano in grado di gestirla. Se l'uscita temporanea avviene con parenti o conoscenti, il residente e i visitatori (massimo 4 persone) indossano la mascherina chirurgica. È escluso l'uso dei mezzi pubblici, la frequentazione di esercizi pubblici (es. bar, ristoranti, grotti, ecc) e di abitazioni private. Al rientro i residenti non devono essere sottoposti a quarantena preventiva, ma dovranno lavarsi/disinfettarsi le mani prima di accedere alla struttura e dovranno cambiarsi d'abito e indossare la mascherina chirurgica per 10 giorni in presenza di terzi.

² I congedi infrasettimanali, del fine settimana o le vacanze sono ammesse. Il residente al rientro in Istituto, anche dopo un singolo pernottamento all'esterno, sarà posto in quarantena¹ preventiva per 10 giorni.

³ I soggiorni di vacanza con i residenti e i collaboratori dell'Istituto organizzati e gestiti dall'Istituto all'interno di abitazioni di proprietà o in locazione (sono escluse strutture di

¹ La quarantena è definita ed attuata come da "COVID-19: Istruzioni sulla quarantena", paragrafi "Se vivete nella stessa economia domestica con altre persone, ma non con la persona malata" e "Se dovete uscire di casa", pubblicato da UFSP

ricezione turistica con clienti esterni all'Istituto) sono ammessi nel rispetto delle misure di igiene accresciute e di distanza sociale. Quanto stabilito dalla presente Direttiva si applica anche a questa tipologia di soggiorni di vacanza. Al rientro in Istituto non è previsto un periodo di quarantena.

Art. 4 ¹ I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a striscio per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

² In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore sintomatico rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo. Al rientro lavorerà con la mascherina chirurgica, conformemente alla Direttiva sull'uso delle mascherine di protezione nel settore sanitario extraospedaliero del 3 aprile 2020.

³ In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà dopo 24 ore dalla scomparsa dei sintomi e conformemente alla regolamentazione contrattuale. Al rientro lavorerà con la mascherina chirurgica, conformemente alla Direttiva sull'uso delle mascherine di protezione nel settore sanitario extraospedaliero del 3 aprile 2020.

⁴ Gli operatori esposti a casi confermati positivi al SARS-CoV-2 (contatto professionale e/o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, seguono le raccomandazioni in vigore pubblicate da Swissnoso (www.swissnoso.ch).

Art 5 Ogni inosservanza della presente direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale.

Art 6 ¹ La presente direttiva sostituisce quella del 9 marzo 2020, entra in vigore immediatamente e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

² Gli Istituti mettono in atto quanto previsto all'art. 1 cpv. 1 e 2, all'art. 2 cpv. 6 - 10 a partire dall'8 giugno 2020.

Art. 7 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI.

Il Medico cantonale
G. Merlani